

Causa T-110/89

Giorgio Pincherle contro Commissione delle Comunità europee

« Dipendente — Copertura assicurativa — Art. 72 dello Statuto —
Disposizioni di esecuzione — Rimborso delle spese mediche —
Parità di trattamento »

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 12 luglio 1991 636

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Previdenza sociale — Assicurazione malattia — Spese di malattia — Massimali di rimborso — Ammissibilità — Presupposti*
(Statuto del personale delle Comunità europee, art. 72)
2. *Dipendenti — Ricorso — Ricorso mirante, in mancanza di un atto lesivo, a far valutare la legittimità di una disposizione normativa — Irricevibilità*
(Statuto del personale delle Comunità europee, art. 91)
3. *Dipendenti — Previdenza sociale — Assicurazione malattia — Spese di malattia — Rimborso — Obblighi delle istituzioni — Osservanza del principio della parità di trattamento*
(Statuto del personale delle Comunità europee, art. 72)

1. L'art. 72 dello Statuto non attribuisce ai beneficiari del regime comune di assicurazione malattia il diritto di ottenere il rimborso dell'80% o dell'85% delle spese sostenute a seconda del tipo di prestazioni effettuate. Queste percentuali fis-

sano il limite massimo dei rimborsi. Esse non costituiscono percentuali minime e non comportano per le istituzioni l'obbligo di rimborsare gli interessati, in ogni caso, nelle proporzioni indicate.

La fissazione dei massimali di rimborso mediante le disposizioni di esecuzione, allo scopo di salvaguardare l'equilibrio finanziario del regime di assicurazione malattia, non costituisce una violazione dell'art. 72 dello Statuto, purché stabilendo tali massimali le istituzioni comunitarie osservino il principio di copertura assicurativa sociale cui si ispira tale articolo.

2. Nell'ambito di un ricorso proposto in forza dell'art. 91 dello Statuto, il Tribunale è competente solo a sindacare la legittimità di un atto che leda il ricorrente e non può, in mancanza di un provvedimento di applicazione particolare, pronunciarsi astrattamente sulla legittimità di una norma di natura generale.

3. Il principio della parità di trattamento impone alle istituzioni comunitarie l'obbligo di agire onde porre rimedio ad una situazione di disparità riguardante i beneficiari del regime comune di assicurazione malattia che, in taluni Stati membri, sostengono l'onere di spese mediche più elevate.

Tuttavia, le istituzioni non possono essere tenute a procedere ad un aumento immediato dei rimborsi erogati ai dipendenti interessati, tanto più che deve essere salvaguardato l'equilibrio finanziario del regime. Per contro, tocca loro concertarsi, con tutta la diligenza necessaria, al fine di un'adeguata revisione della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, che garantisca l'osservanza del principio della parità di trattamento.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

12 luglio 1991 *

Nella causa T-110/89,

Giorgio Pincherle, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con l'avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione della Repubblica italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

sostenuto da

* Lingua processuale: l'italiano.